



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 313/24/CONS

ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 290/24/CONS RECANTE «ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ B-SIDE COMMUNICATION S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS RECANTE "INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 7/24/DSR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *“Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”*;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante *“Informativa Economica di Sistema”*, come, modificata dalla delibera n. 161/21/CONS e da ultimo dalla delibera n. 114/23/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della*



legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", come modificata da ultimo dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 290/24/CONS del 24 luglio 2024, recante «*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società B-Side Communication S.r.l. per la violazione dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS recante "Informativa Economica di Sistema" e successive modifiche ed integrazioni (contestazione n. 7/24/DSR)*»;

RILEVATO che soltanto ad esito della notifica a mezzo posta elettronica certificata in data 29 luglio 2024 della menzionata delibera n. 290/24/CONS, in pari data la società B-Side Communication S.r.l. ha comunicato a mezzo posta elettronica certificata di aver provveduto in data 28 maggio 2024 a versare con le modalità indicate nell'atto di contestazione l'importo di euro milletrentadue/00 (€1032,00) a titolo di pagamento in misura ridotta, documentando il versamento con la relativa quietanza;

PRESO ATTO, diversamente da quanto noto alla data di adozione della delibera n. 290/24/CONS, che la società B-Side Communication S.R.L. risulta essersi avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che il pagamento in misura ridotta ha effetto estintivo sull'obbligazione pecuniaria e conseguentemente conclude il procedimento sanzionatorio in epigrafe;

RILEVATA, per l'effetto, la non sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge 249/97;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di annullare, in sede di autotutela, la citata delibera n. 290/24/CONS, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di annullare, in sede di autotutela, la delibera n. 290/24/CONS del 24 luglio 2024, nei termini e per i motivi di cui in premessa.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 31 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba